

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 novembre 2007  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein  
hallinto-oikeus — Finlandia) — C**

(Causa C-435/06) <sup>(1)</sup>

*(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione materiale e temporale — Nozione di «materie civili» — Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Misure di protezione dei minori rientranti nell'ambito del diritto pubblico)*

(2008/C 22/20)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parti**

Ricorrente: C

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. b), n. 2, lett. d) e dell'art. 64 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Campo di applicazione materiale — Riconoscimento ed esecuzione di una decisione amministrativa, confermata da una decisione giudiziaria relativa al collocamento d'ufficio di minori al di fuori della propria famiglia — Misure di protezione dell'infanzia rientranti nel diritto pubblico

**Dispositivo**

- 1) L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.
- 2) Il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che una normativa

nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell'ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

- 3) Salve le valutazioni fattuali, per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che esso è applicabile *ratione temporis* ad una causa come quella principale.

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien —  
Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel**

(Causa C-451/06) <sup>(1)</sup>

*(Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b) — Esenzione — Operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Locazione di un diritto di pesca)*

(2008/C 22/21)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

**Parti**

Ricorrente: Gabriele Walderdorff

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — I Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione dall'IVA — Nozione di prestazione di servizi connessa ad un bene immobile — Locazione e cessione a titolo oneroso dei diritti di pesca

**Dispositivo**

L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la concessione a titolo oneroso del diritto di praticare la pesca in virtù di un contratto di locazione concluso per una durata di dieci anni dal proprietario dello specchio d'acqua per il quale tale diritto è stato accordato, nonché dal titolare del diritto di pesca in uno specchio d'acqua appartenente al demanio pubblico, non costituisce né affitto, né locazione di beni immobili, qualora tale concessione non conferisca il diritto di occupare il bene immobile in questione e di escludere qualsiasi terzo dal godimento di un tale diritto.

(<sup>1</sup>) GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 dicembre 2007  
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo  
Hof van beroep te Antwerpen (Belgio)] — BVBA Van  
Landeghem/Belgische Staat**

(Causa C-486/06) (<sup>1</sup>)

(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata —  
Classificazione doganale — Voci 8703 e 8704 — Autoveicolo  
di tipo «pick-up»)

(2008/C 22/22)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Antwerpen

**Parti**

Ricorrente: BVBA Van Landeghem

Convenuto: Belgische Staat

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sottovoci doganali 8703 e 8704 — Classificazione di un veicolo a motore del tipo «pick-up» che presenta una cabina chiusa adibita a spazio passeggeri e un cassone di altezza inferiore ai 50 cm, interni di lusso, sistema di frenatura ABS, motore a benzina da 4 a 8 litri, trazione integrale e cerchi sportivi di lusso

**Dispositivo**

I pick-up, come quelli in esame nella causa principale, che si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i

passaggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, dall'altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico, che presentano un interno molto lussuoso dotato di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e che sono muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina automatico da 4 a 8 litri di cilindrata con consumo di carburante molto elevato, di trazione integrale nonché di cerchi «sportivi» di lusso, devono essere classificati, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, alla voce 8703 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dagli allegati dei regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, e (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734.

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 27.1.2007.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2007  
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica di  
Malta**

(Causa C-508/06) (<sup>1</sup>)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/59/CE —  
Art. 11 — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodi-  
fenili e dei policlorotrifenili — Omessa comunicazione dei  
programmi e delle bozze di piano richiesti)

(2008/C 22/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri e L. Farrugia, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31) — Omessa predisposizione e omessa comunicazione alla Commissione, nel termine previsto, dei programmi, delle bozze di piano e delle sintesi di inventari previsti dalla direttiva